## TRIBUNALE di VERBANIA



#### Sezione penale

Il Tribunale di Verbania, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, l'Ordine degli Avvocati di Verbania e la Camera Penale di Verbania, al fine di accelerare e razionalizzare i tempi di celebrazione dei processi, e gestire in modo efficiente e produttivo le udienze penali e tutte le altre attività ad esse connesse, hanno concordato l'adozione del seguente

# PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE - UDIENZE PENALI COLLEGIALI E MONOCRATICHE

L'udienza penale dibattimentale, sia monocratica che collegiale, inizierà alle ore 9:15.

I difensori che dovessero avere dei ritardi dovranno tempestivamente darne avviso con comunicazione scritta, inviata alla Cancelleria penale via e-mail o PEC agli indirizzi delle cancellerie di pertinenza:

email: gip.tribunale.verbania@giustizia.it; dibattimento.tribunale.verbania@giustizia.it;

PEC: gipgup.tribunale.verbania@giustiziacert.it; dibattimento.tribunale.verbania@giustiziacert.it;

Parimenti, la Cancelleria penale provvederà ad avvertire tempestivamente le Parti degli eventuali ritardi da parte del Giudice segnalando l'ora di inizio dell'udienza con le stesse sopraindicate modalità semplificate.

I Difensori daranno, comunque, preventiva comunicazione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento al Pubblico Ministero ed agli altri Avvocati costituiti nel processo; l'ufficio si impegna a dare comunicazione al difensore richiedente del probabile rigetto dell'istanza per manifesta infondatezza della medesima.

I Difensori cureranno altresì di comunicare tempestivamente al Giudice, ove tempestivamente conosciuto, lo stato di custodia cautelare per altra causa del proprio assistito, onde consentire l'ordine di traduzione dello stesso per l'udienza fissata.

In tutte le udienze (sia che si tratti della prima o di successive udienze, e salvo che non sia diversamente stabilito nel provvedimento di rinvio) si seguirà l'ordine prestabilito dalla Cancelleria con precedenza:

- ai processi da rinviare per ragioni di nullità (nullità del decreto che dispone il giudizio, vizi della notifica, legittimo impedimento, per assenza delle persone da esaminare);
- ai processi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede (al fine di soddisfare le esigenze di servizio della Polizia penitenziaria).

Ove l'assenza del Giudice titolare del processo — per ferie, corsi di aggiornamento professionale, malattia od ogni altro impedimento — sia certa, con anticipo, per una determinata data, l'Ufficio ne darà notizia in tempo utile, per via telematica, al Procuratore della Repubblica ed agli Avvocati interessati (e, comunque-anche al

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati). Allo stesso modo procederà l'Ufficio in caso di riassegnazione di fascicoli da un Giudice ad un altro.; in tali casi le controcitazioni dei testimoni del P.M. verranno effettuate dalla Cancelleria penale del Tribunale.

Al fine di consentire al Tribunale la nomina di un Difensore d'ufficio, la rinuncia del Difensore al mandato dovrà essere immediatamente comunicata dal Difensore stesso comunque almeno 10 gg. prima della data fissata per l'udienza, salvo che la decisione non maturi in un momento incompatibile in assoluto, temporalmente, con una tempestiva notizia al Tribunale. Le comunicazioni dovranno avvenire con le modalità sopra specificate.

All'udienza, il Giudice, fermi i criteri e le precedenze di cui sopra, terrà conto, su richiesta del Difensore, dei concomitanti impegni dello stesso, in particolare nei confronti di assistiti detenuti, posticipando o anticipando l'ora di inizio della trattazione del processo, sempre che all'udienza non debbano intervenire altri difensori o parti private diverse dal suo assistito, contemperando gli interessi di tutti gli altri soggetti, ove presenti; negli altri casi, tratterà, ove possibile, prima i processi per i quali i Difensori titolari siano presenti.

I difensori che abbiano concomitanti impegni professionali li rappresenteranno al Cancelliere al più tardi prima dell'inizio di trattazione.

Il Tribunale si impegna a comunicare al P.M. di udienza appena possibile situazioni sopravvenute che possano comportare il rinvio del processo (ad es. omesse notifiche, certezza sul rinvio dell'udienza ecc).

Si impegna altresì a trasmettere all'ufficio del PM ed al Consiglio dell'Ordine, almeno 7 giorni prima dell'udienza i ruoli di udienza.

Il Tribunale, in caso di processi suscettibili di occupare più udienze, si impegna a favorire l'adozione di un criterio di trattazione sequenziale anche disponendo un rinvio, se necessario, più lungo con riferimento alla prima udienza di trattazione, ma con formazione, in quella sede, di un calendario di udienze ravvicinate destinate all'esaurimento dell'intero processo.

Salvo i casi di sentenza ex art. 444 c.p.p., di improcedibilità per morte del reo, per prescrizione, per intervenuta remissione di querela, o sentenze ex art. 162 ter e 131 bis c.p., i magistrati si impegnano a non redigere motivazioni contestuali.

#### A fare data dal 1.4.2018 le udienze di prima comparizione verranno così organizzate:

Udienze collegiali: come già adesso, sarà fissata una udienza al mese, il martedì: a tale udienza saranno trattate tutte le questioni preliminari e/o pregiudiziali, e, ove non assorbenti, sarà dichiarata l'apertura del dibattimento con richieste istruttorie.

### Udienze monocratiche: I udienza di smistamento.

Al fine di consentire l'effettività dello smaltimento, il numero dei fascicoli per ciascuna udienza sarà contenuto in un numero massimo di 40 ( 35 più 5 per procedimenti con detenuti o aventi altra urgenza) e sarà fissata per ciascun giudice 1 udienza al mese per 10 mesi ( esclusi luglio e agosto).

## A tale udienza avranno luogo:

l'accertamento della regolare instaurazione del contraddittorio, la discussione di eventuali questioni preliminari, la formalizzazione di richieste di riti alternativi; in assenza di richieste di riti alternativi apertura del dibattimento ed istanze istruttorie.

La Procura della Repubblica si impegna a collaborare con l'Avvocatura per consentire una pronta definizione delle proposte di patteggiamento.

Le Parti che sottoscrivono il presente protocollo convengono di verificare insieme, trascorso un anno dalla sua sottoscrizione (ed allo stesso modo ogni anno successivo), l'efficacia del testo predisposto, al fine di eliminare gli eventuali punti di criticità, predisponendo le modifiche necessarie o le integrazioni ritenute più opportune per migliorarne l'applicabilità.

Verbonia, 24/01/2018

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

00